

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: *Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale” ed, in particolare, l’art. 70;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l’articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del Regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia;

Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 4, punto 55) del Regolamento (UE) 2016/429, è l’Autorità centrale responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana applicabili per un periodo limitato nelle zone di protezione, sorveglianza, ulteriormente limitate e infette stabilite dall’autorità competente dello Stato membro interessato ai suini domestici detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, ulteriori rispetto a quelle applicabili ai sensi degli articoli 21, paragrafo 1, e 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste Suina Africana per il 2022 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Tenuto conto che il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio c.a. ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);

Considerato che la Peste suina africana è un malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/429 "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

Visto il resoconto della riunione tenutasi il giorno 7 gennaio c.a. del Gruppo operativo degli esperti di cui all'articolo 43, par 2, lett. d, iii) del Regolamento (UE) 2016/429, istituito con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Nota prot. N. 17113 del 16 luglio 2021) che, tra l'altro, ha provveduto ad effettuare una valutazione epidemiologica finalizzata alla definizione della zona infetta sulla base dei criteri di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) 2020/687 dove attuare tutte le misure di cui agli articoli da 63 a 67 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e quelle di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il verbale della riunione l'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'articolo 5, del DPR n. 44 del 28.03.2013, convocata in data 10 gennaio c.a. che preso atto e approvato le valutazioni e indicazioni presenti nel resoconto della riunione del Gruppo operativo degli esperti ha collegialmente deliberato la definizione della zona infetta oltre all'attivazione di tutte le misure di cui alla normativa europea per il controllo e la prevenzione della diffusione della malattia;

DISPONE

Art. 1

(Istituzione di una zona infetta)

1. Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 a seguito della conferma di tre casi di peste suina africana in tre carcasse di cinghiali selvatici, risalenti rispettivamente, uno al 7 gennaio e gli altri due all'11 gennaio c.a., è istituita la zona infetta di cui all'allegato 1 al presente dispositivo.

2. La zona infetta comprende i territori dei Comuni di cui all'allegato 1 individuati sulla base dei luoghi di ritrovamento delle tre carcasse di cinghiali selvatici situati nei Comuni di Ovada (AL), di Isola del Cantone (GE) e di Fraconalto (AL).

3. L'allegato 1 al presente dispositivo potrà essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del ritrovamento di ulteriori casi positivi confermati.

Il Direttore Generale
* Dr. Pierdavide Lecchini

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Referenti:

Dott. Luigi Ruocco - Direttore Ufficio 3

Dott.ssa Patrizia Ippolito – Ufficio 1